

DELIBERAZIONE NR. 1872 DEL 19/11/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL CENTRO MEDICO SAN GIORGIO BIO DENT S.R.L. DI ENDINE GAIANO (BG) PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN CHIRURGIA VASCOLARE

IL DIRETTORE GENERALE nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. ALESSANDRO AMOROSI

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F. DOTT.SSA GIULIA BOMBARDIERI

Premesso che in esecuzione della deliberazione n. 1201 del 5 settembre 2024 è stato sottoscritto con il Centro medico San Giorgio Bio Dent s.r.l. di Endine Gaiano (BG), struttura sanitaria privata non accreditata, specifico accordo per l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in chirurgia vascolare da parte di dirigenti medici di questa azienda;

Premesso, altresì, che con e-mail prot. ASST n. 51454 del 24 luglio 2025, la suddetta società ha chiesto il rinnovo della medesima convenzione:

Richiamati:

- l'art. 15-quinquies, comma 2, punto c), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "... la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Acquisito il parere del direttore del Dipartimento cardiovascolare e del direttore sanitario circa l'approvazione della convenzione;

Dato atto che il direttore della SC Chirurgia vascolare individuerà tra i dirigenti medici a rapporto esclusivo presso la propria struttura i professionisti che svolgeranno l'attività in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità;

Precisato che:

- l'attività di consulenza specialistica sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per due accessi/ mese per un impegno orario di circa 4 ore ciascuno;
- gli introiti derivanti, rientranti nell'ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell'aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell'azienda ove dovute;

Visto il testo della convenzione, allegato al presente provvedimento con validità dal 21 novembre 2025 al 20 novembre 2026;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario f.f.

DELIBERA

- 1. di stipulare con il Centro medico San Giorgio di Endine Gaiano (BG) specifico accordo per attività di consulenza specialistica per l'arco temporale 21 novembre 2025 20 novembre 2026, con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento;
- di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;
- 3. di incaricare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte della suddetta società e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato;
- 4. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
- 5. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE dott. Francesco Locati

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 2016/10861 del 01/02/2016 rilasciata dall'Agenzia delle entrate - Ufficio di Bergamo 1

CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Tra	
ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito	
di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n.	
04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale	
rappresentante (d'ora in poi "Azienda")	
е	
Centro medico San Giorgio Bio Dent s.r.l., con sede legale in Endine Gaiano (BG), Via	
Tonale e Mendola n. 172, con recapito di posta elettronica certificata	
centro.sangiorgio@legalmail.it, C.F. e Partita IVA n. 03201500166, nella persona del Sig.	
Giuseppe Zenti, legale rappresentante (d'ora in poi "Titolare della convenzione")	
"Azienda" e "Titolare della convenzione" d'ora in poi definiti congiuntamente "Parti" e	
singolarmente anche "Parte"	
PREMESSO CHE:	
a) il Titolare della convenzione:	
- è una struttura sanitaria non accreditata che svolge tale attività in strutture idonee	
per le quali dichiara sotto la propria responsabilità sono in essere tutti i requisiti e le	
autorizzazioni di legge;	
- nella propria sede sita in Endine Gaiano (BG), Via Tonale e Mendola n. 172, intende	
svolgere attività sanitaria a favore della propria utenza privata per la quale si rende	
necessaria la consulenza di un medico specialista in chirurgia vascolare;	
- con specifica richiesta all'Azienda ha manifestato la volontà di stipulare una	
convenzione per lo svolgimento di attività di consulenza sanitaria nella disciplina di	
chirurgia vascolare a favore di utenti/clienti della propria struttura;	
b) l'Azienda:	
nc= 4 di 0	
pag. 1 di 8	

 - con il "Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili	
in libera-professione intramuraria e solvenza aziendale" ha disciplinato le modalità di	
gestione delle attività di consulenza professionale richieste all'Azienda da soggetti	
esterni;	
- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui	
sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;	
- ha acquisito il parere del direttore del Dipartimento cardiovascolare in ordine	
all'assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi dell'Azienda, sulla base di	
attestazione del direttore della SC Chirurgia vascolare, il quale individuerà, tra i	
dirigenti medici a rapporto esclusivo presso la propria struttura, che hanno dato la	
 disponibilità, i professionisti che svolgeranno l'attività di cui al successivo art. 2 in	
 regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell'area sanità alle	
 condizioni previste dalla presente convenzione;	
c) le Parti:	
- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono	
compatibili con le reciproche attività di istituto;	
- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i	
 propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e	
 appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni	
forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi.	
Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:	
 Art. 1 PREMESSE	
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
 Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI	
2.1 L'Azienda si impegna a garantire la consulenza specialistica richiesta dal Titolare	
pag. 2 di 8	

della convenzione per assicurare prestazioni a favore di utenti dello stesso, per il
tramite di dirigenti medici in servizio presso l'Azienda con rapporto di lavoro
esclusivo, che hanno dato la propria disponibilità a operare in regime di consulenza ex
art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell'area sanità alle condizioni previste dalla presente
convenzione e in applicazione del regolamento citato in premessa.
2.2 L'attività di consulenza sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito
orario dovuto all'Azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso
la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per 2
accessi/mese per un impegno orario di circa 4 ore ad accesso presso la sede indicata in
premessa.
Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO
3.1 Per l'attività di consulenza il Titolare della convenzione corrisponderà all'Azienda:
- € 80,00 (ottanta/00) per visita + ecodoppler
- € 60,00 (sessanta/00) per visita di controllo
- € 60,00 (sessanta /00) per sclerosante
- € 40,00 (quaranta /00) per bendaggio
- € 100,00 (cento /00) per piccolo intervento ambulatoriale
tenuto conto che tali corrispettivi sono comprensivi di: (a) compenso professionale di
competenza del professionista (base imponibile per calcolo IRAP e quote riservate
all'Azienda dalla normativa vigente) (b) quota percentuale a copertura dei costi
aziendali, gestione contrattuale e imposte a carico dell'Azienda secondo quanto
previsto dai regolamenti aziendali.
3.2. Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle
prestazioni.
3.3. Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell'IVA se dovuta.
pag. 3 di 8

3.4. Il Titolare della convenzione trasmetterà alla SC Bilancio programmazione	
finanziaria e contabilità dell'Azienda (pfc.fatturazionelp@asst-pg23.it) con cadenza di	
norma mensile il prospetto delle ore, degli accessi e delle prestazioni erogate	
nell'ambito della presente convenzione, controfirmato dai dipendenti dell'Azienda, per	
consentirne la corretta fatturazione e l'eventuale verifica su tempi e modi di erogazione,	
oltre che la non interferenza con gli impegni presso l'Azienda.	
3.5. Le fatture saranno trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML e tramite	
il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il codice	
destinatario: T04ZHR3. Le fatture inviate attraverso tale sistema saranno le uniche	
valide per la registrazione ai fini fiscali.	
3.6. Il Titolare della convenzione dovrà liquidare le fatture entro 30 (trenta) giorni	
dall'emissione.	
3.7. Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all'imposta di bollo della	
presente convenzione, di cui l'Azienda si fa carico per l'assolvimento virtuale al	
momento della sottoscrizione.	
3.8. L'Azienda erogherà i compensi di competenza del professionista entro 40	
(quaranta) giorni dall'effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Titolare della	
convenzione.	
Art. 4 DURATA	
4.1. La presente convenzione ha validità dal 21 novembre 2025 e scadenza il 20	
novembre 2026, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo	
concernente la proroga della presente convenzione oltre il termine di scadenza dovrà	
risultare da atto sottoscritto dalle Parti.	
4.2. Il Titolare della convenzione si impegna a inoltrare all'Azienda l'eventuale	
richiesta di rinnovo della convenzione almeno 90 giorni prima della scadenza prevista	
pag. 4 di 8	

al precedente punto. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'Azienda potrà	
non garantire il rinnovo della convezione stessa.	
4.3. Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione	
prima della scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da	
comunicarsi per iscritto.	
4.4. Le Parti convengono che nelle more dell'adozione degli atti formali, l'attività	
erogata dal 3 settembre 2025 sia regolata a norma della presente convenzione.	
Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI	
5.1. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive	
strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle	
norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo	
potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.	
5.2. Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli	
obblighi derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il	
quale sono destinati.	
5.3. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla	
base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE	
679/2016. Con la sottoscrizione della presente convenzione ciascuna Parte dichiara di	
essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e	
all'esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti.	
5.4. Le Parti si impegnano, nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza,	
a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di	
protezione di dati personali" e sue successive modifiche e integrazioni e dal	
Regolamento UE 679/2016.	
Ai sensi del citato Regolamento UE 679/2016, il Titolare della convezione, in qualità di	
pag. 5 di 8	

titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno all'Azienda, come	
previsto dall'art. 28 del Regolamento stesso.	
5.5. Il Titolare della convenzione si impegna, inoltre, a non assumere o conferire	
incarichi a dipendenti dell'Azienda che hanno esercitato nei tre anni precedenti poteri	
autoritativi o negoziali per conto della stessa nei suoi confronti o di società a essa	
collegate (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – c.d. pantouflage o	
revolving doors).	
5.6. L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la RC verso terzi derivante	
dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti. Nessuna	
responsabilità sarà attribuita all'Azienda stessa o al professionista per l'utilizzo di	
attrezzature e strumentazioni di proprietà del Titolare della convenzione.	
5.7. Il Titolare della convenzione garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in	
tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito	
dello svolgimento dell'attività in oggetto e, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, fornirà	
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare i	
dipendenti dell'Azienda.	
5.8. Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di	
documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi	
della presente convenzione deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi	
indicati nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide	
solo se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna	
delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio	
indirizzo.	
Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE	
6.1. La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto	
pag. 6 di 8	
, ug. v v	

	della presente convenzione o nel rispetto delle scadenze previste di una delle Parti, per	
(quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente	
(e di diritto.	
(6.2. Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza nella	
,	vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente	
(convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla	
í	automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'Azienda a richiedere la	
(corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e	
1	legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le	
1	Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non	
	esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa), le	
	attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili,	
1	la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla	
	data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa	
	eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la	
	corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e	
1	legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore	
]	pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei	
	confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.	
	Art. 7 CLAUSOLE VESSATORIE	
1	Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione della	
1	presente convenzione è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna	
]	Parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono	
í	applicabili gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.	
	Art. 8 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE,	
	nag 7 di 8	

IMPOSTA DI BOLLO	
8.1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con	
onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.	
8.2. Per espresso accordo delle Parti, esse si ripropongono la bonaria e consensuale	
risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si	
impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le	
controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese	
quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno	
deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.	
8.3. L'imposta di bollo prevista per la presente convenzione dalle normative vigenti	
viene assolta virtualmente dall'Azienda in ragione di € 16,00 per ogni 100 righe al	
momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri	
imputati al Titolare della convenzione per un importo complessivo di € 32,00, atteso che	
la presente convenzione si compone di n. 1 originale di 8 pagine.	
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente	
Per l'Azienda Per il Titolare della convenzione	
IL DIRETTORE GENERALE IL LEGALE RAPPRESENTANTE	
dott. Francesco Locati sig. Giuseppe Zenti	
Dipartimento amministrativo	
SC Affari generali Il responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini	
Pratica trattata da Nicola Carrara (tel. 035 267 4114) Visto – procedere Direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi	
nag 8 di 8	

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1933/2025)

Oggetto: CONVENZIONE CON IL CENTRO MEDICO SAN GIORGIO BIO DENT S.R.L. DI ENDINE GAIANO (BG) PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN CHIRURGIA VASCOLARE

GESTORE I	OI BUDGET	•		
Si attesta che	i RICAVI pr	revisti:		
✓ sono conta	ıbilizzati su:	⊠ finanziamenti SSR e/o rica	vi diretti	
		☐ fondi di struttura e/o contr	ibuti vincolati	
polo ospedaliero	rete territorial e	importo imponibile	importo IVA	importo totale
Х		€ 1.500,00 (stimato anno 2025)		€ 1.500,00 (stimato anno 2025)
х		€ 8.500,00 (stimato anno 2026)		€ 8.500,00 (stimato anno 2026)
		CAVI relativi al presente prov	vedimento sono deriva	anti da:
□ cessione be □ cessione se □ libera profe □ solvenza a: □ contributi p □ contributi p	eni cd ervizi cd essione cd ziendale cd pubblici cd privati cd	c aut /anno		
□ erogazioni □ altro □ vedi allega	cd	c aut /anno c. aut /anno		
Bergamo,	17/11/2025]	[] funzionario
, C			Dr. To	rresani Alessandro

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. aut/anno	n. sub- autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 1.500,00 (stimato anno 2025)		€ 1.500,00 (stimato anno 2025)
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 8.500,00 (stimato anno 2026)		€ 8.500,00 (stimato anno 2026)

Bergamo, 18/11/2025 Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1933/2025 ad oggetto:

CONVENZIONE CON IL CENTRO MEDICO SAN GIORGIO BIO DENT S.R.L. DI ENDINE GAIANO (BG) PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN CHIRURGIA VASCOLARE

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Ha espresso il seguente parere:	Vecchi Gianluca
X FAVOREVOLE	
NON FAVOREVOLE	
ASTENUTO	
Note:	
DIRETTORE SANITARIO :	Amorosi Alessandro
Ha espresso il seguente parere:	Amorosi Alessandro
X FAVOREVOLE	
NON FAVOREVOLE	
ASTENUTO	
Note:	'
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione: Ha espresso il seguente parere:	Bombardieri Giulia
X FAVOREVOLE	
NON FAVOREVOLE	
ASTENUTO	
Note:	'

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda socio sanitaria territoriale "Papa Giovanni XXIII" Bergamo per 15 giorni